

Penale Sent. Sez. 6 Num. 15268 Anno 2025

Presidente: [REDACTED]

Relatore: [REDACTED]

Data Udiienza: 04/04/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED] nato a Palermo il [REDACTED]

avverso la sentenza dell'11/9/2024 della Corte di appello di [REDACTED]

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal [REDACTED];

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale [REDACTED];

ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avv. [REDACTED], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 settembre 2024 la Corte di appello di [REDACTED] ha confermato la pronuncia emessa il 5 dicembre 2023 dal Tribunale della stessa città, con cui [REDACTED] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, avendo la Corte territoriale affermato l'inapplicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen. per i precedenti penali specifici dell'imputato, che, però, risultava incensurato. Peraltro, l'imputazione, che prevedeva come date di commissione del reato il 26 e 27 settembre 2019, era stata corretta, essendo stata contestata una singola violazione, perpetrata il 26 settembre 2019. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe valutato la minima offensività del fatto, desumibile dalle concrete modalità della condotta.

2.2. Vizi della motivazione, avendo la Corte di appello, nell'escludere le attenuanti generiche, fatto riferimento all'avvenuto riconoscimento della circostanza di cui all'art. 385, ultimo comma, cod. pen., come se il riconoscimento dell'una attenuante escludesse l'applicazione dell'altra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01).

Il massimo Consesso ha precisato sia che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, sia che, nella valutazione dell'anzidetto presupposto, il giudice può fare riferimento, oltre che alle condanne irrevocabili e alle precedenti pronunzie relative a reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., anche agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione, di cui il giudice è in grado di valutare l'esistenza. Si è affermato, infatti, che, posto che l'art. 131-*bis*, comma 3, cod. pen., allorché ripizza l'abitualità del comportamento, fa riferimento alla commissione di più reati e non a precedenti condanne, «la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza».

Alla luce di quanto precede deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio in punto di verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.

4. Il secondo motivo del ricorso è assorbito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso il 4 aprile 2025

Il Consigliere estensore

Il Presidente